

Bozza nuova legge mercato italiano

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizioni).

1. Il presente decreto si applica al prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione “riso”.
2. Il presente decreto non si applica al prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito comunitario, né al prodotto destinato ad altri Paesi.
3. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) **riso greggio**: il seme della pianta di riso (*Oryza sativa*, L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»;
 - b) **riso semigreggio (o integrale)**: il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla. Il processo di sbramatura può dare luogo a scalfitture del pericarpo;
 - c) **riso**: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe;
4. Sulla confezione è consentito l'utilizzo di nomi di fantasia ed è consentito indicare che il prodotto possiede particolari caratteristiche (aroma, aspetto ceroso), purché tali indicazioni non siano in contrasto con la denominazione di vendita e non inducano in errore il consumatore sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione del prodotto.
5. Nella denominazione di vendita deve figurare:
 - a) la lavorazione diversa da quella indicata all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), quale “semilavorato”, “integrale” o “semigreggio”;
 - b) il particolare trattamento subito;
 - c) il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro e se dovuto alle caratteristiche ereditarie delle varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto.

Art. 3

(Denominazioni di vendita delle varietà tradizionali).

1. Sono istituite le denominazioni di vendita elencate nell'allegato 1.
 2. Le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 1 sono riservate al prodotto ottenuto dalla lavorazione:
 - a) della omonima varietà di riso greggio descritta nel registro di cui all'art. 4, detenuto dall'Ente Nazionale Risi;
 - b) di una varietà di riso greggio che rispetta le caratteristiche indicate nell'allegato 1, elencata e descritta nel registro di cui all'art. 4, detenuto dall'Ente Nazionale Risi.
 3. Per il prodotto di cui al paragrafo 2 devono essere utilizzate esclusivamente le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 1.
 4. Nella denominazione di vendita di cui al paragrafo 1, deve figurare:
 - a) la lavorazione diversa da quella indicata all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), quale “semilavorato”, “integrale” o “semigreggio”;
 - b) il particolare trattamento subito.
 5. L'indicazione “classico” è consentita, unicamente in associazione alla denominazione di vendita, per il prodotto di cui al paragrafo 2, lettera a), che sia stato ottenuto in conformità ad un protocollo che ne garantisca la tracciabilità varietale, redatto dalla filiera e patrocinato da MIPAAF e MISE.
1. Il riso è classificato nei seguenti gruppi:
 - a) **riso a grani tondi** ovvero **riso tondo** ovvero **riso Originario**;
 - b) **riso a grani medi** ovvero **riso medio**;
 - c) **riso a grani lunghi** ovvero **riso lungo**.Le definizioni dei gruppi di cui sopra sono riportate nell'allegato 4.
Per il riso semigreggio (o integrale), i parametri biometrici sono da considerarsi relativi ai grani del corrispondente riso lavorato.
2. La denominazione di vendita è costituita dal nome del raggruppamento di cui al paragrafo 1, lettera a), lettera b) o lettera c), eventualmente accompagnato dal nome della varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto. Non possono tuttavia essere utilizzati i nomi delle varietà di riso greggio di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
 3. I nomi delle varietà di riso greggio, di cui al paragrafo 2, non possono essere utilizzati sulla confezione se non figurano anche nella denominazione di vendita.

Art. 4

(Registro varietale).

1. Ai sensi del presente decreto, l'Ente Nazionale Risi detiene un registro nel quale sono elencate e descritte le varietà:
 - a) il cui nome può accompagnare la denominazione di vendita di cui all'art. 2, paragrafo 2.
 - b) che possono avvalersi delle denominazioni di cui all'art. 3.
2. Nell'allegato 2 sono riportate le modalità di tenuta del registro e le disposizioni applicative per il suo aggiornamento.

Art. 5

(Disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo).

1. È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 3.
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ad emanare disposizioni in materia di produzione e specificità territoriale dei prodotti alimentari di cui al presente decreto.
3. Le definizioni delle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 3 sono riportate nell'allegato 4.
4. I metodi di analisi sono riportati nell'allegato 5.

Art. 6

(Utilizzo di marchi collettivi).

1. Quando è posto in vendita un riso che beneficia dell'uso di marchi collettivi, sulla confezione e nella denominazione di vendita è consentito riportare anche le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.

Art. 7 testo da rivedere con MIPAAF

(Vigilanza e controlli).

1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi di controllo dello Stato, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali esercita, attraverso il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

(ICQRF) e l'Ente Nazionale Risi, attività di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

2. Il Dipartimento ICQRF e l'Ente Nazionale Risi vigilano, altresì, sul corretto utilizzo delle denominazioni di vendita di cui agli art. 2 e 3, e sul rispetto delle caratteristiche qualitative di cui all'art. 5, senza ulteriori nuovi oneri a carico dello Stato.

Art. 8 testo da rivedere con MIPAAF

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni del presente decreto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 3.500.
2. Il Dipartimento ICQRF, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto.

Art. 9

(Periodo transitorio).

1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della Legge 18 marzo 1958, n. 325.
2. Il riso confezionato ai sensi del comma 1 può essere venduto fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 10

(Norme finali).

1. Gli allegati al presente decreto sono modificati, se del caso, con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
2. La Legge 18 marzo 1958, n. 325, è abrogata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato 1 – Caratteristiche delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita di cui all'art. 3 paragrafo 1.

DENOMINAZIONI DI VENDITA					
Caratteristiche del granello	Riso Arborio	Riso Roma o Riso Baldo	Riso Carnaroli	Riso Vialone nano	Riso S. Andrea
lunghezza (mm)	6,6 ÷ 7,2	6,4 ÷ 7,2	6,5 ÷ 7,0	5,4 ÷ 5,8	6,2 ÷ 6,7
larghezza (mm)	3,2 ÷ 3,4	2,9 ÷ 3,1	2,9 ÷ 3,1	3,2 ÷ 3,5	2,9 ÷ 3,1
rapporto lungh./largh	2,0 ÷ 2,2	2,2 ÷ 2,4	2,2 ÷ 2,3	1,6 ÷ 1,8	2,1 ÷ 2,3
consistenza (kg/cm ²)	0,65 ÷ 0,80	0,60 ÷ 0,80	≥ 0,85	≥ 0,85	0,60 ÷ 0,75
perla	molto estesa	da poco a molto estesa	molto estesa	molto estesa	poco estesa

Le caratteristiche sono determinate su granelli di riso lavorato.

Allegato 2 – Registro detenuto dall'Ente Nazionale Risi

Il registro è pubblicato sul sito web dell'Ente Nazionale Risi.

Il registro è costituito da:

1. elenco dei nomi delle varietà agronomiche che possono accompagnare la denominazione di vendita del corrispondente prodotto da esse ottenuto (art. 2, paragrafo 2);
2. elenco delle varietà agronomiche il cui prodotto può utilizzare la denominazione di vendita di cui all'art. 3, paragrafo 1, con i dati relativi alle caratteristiche del granello elencate nell'allegato 1;
3. elenco delle descrizioni morfologiche dei granelli delle varietà di cui al punto 1;
4. elenco delle descrizioni morfologiche dei granelli delle varietà di cui al punto 2.

In sede di costituzione del registro, l'Ente Nazionale Risi adotta gli elenchi e le descrizioni contenute negli allegati al DM vigente, emanato ai sensi della legge n. 325 del 18 marzo 1958, dandone comunicazione preventiva ai costitutori delle varietà, o responsabili della conservazione in purezza.

L'aggiornamento del registro avviene di norma entro il 31 agosto di ogni anno, ed ha effetto a partire dalla campagna di commercializzazione che inizia il 1 settembre dello stesso anno.

Il costituente di una varietà, o il responsabile della conservazione in purezza o un portatore di interesse, richiede l'inserimento della varietà nell'elenco di cui al punto 1 o al punto 2 inoltrando apposita domanda come di seguito specificato nelle "disposizioni applicative".

Il costituente di una varietà, o il responsabile della conservazione in purezza o un portatore di interesse che intende richiedere la cancellazione della varietà dall'elenco, inoltra apposita domanda all'ENR entro il 31 agosto di ogni anno e la cancellazione ha effetto a partire dalla campagna di commercializzazione che inizia il 1 settembre dell'anno successivo.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

• *Inclusione di una varietà nell'elenco di cui al punto 1*

La domanda deve pervenire entro il 31 luglio di ogni anno all'Ente Nazionale Risi.

La domanda può riguardare solo varietà appartenenti alla specie *Oryza sativa*, L., iscritte in un registro ufficiale, nazionale o comunitario.

Insieme alla domanda deve essere fornito un campione di almeno 100 grammi di riso lavorato, che sarà utilizzato per la classificazione della varietà nel pertinente gruppo di cui all'art. 2 del decreto (riso tondo/riso medio/riso lungo), e per la descrizione morfologica dei granelli.

La descrizione morfologica dei granelli – effettuata da Ente Nazionale Risi secondo gli usi - comprende le seguenti caratteristiche: lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione. Ad esse si aggiungono il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro, e l'aroma.

Una volta effettuata la descrizione morfologica dei granelli, l'Ente Nazionale Risi provvede ad aggiornare gli elenchi di cui al punto 1 e 3, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

• *Inclusione nell'elenco di cui al punto 2*

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata a:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

- DG politiche internazionali e dell'Unione europea PIUE IV - OCM unica e produzioni vegetali

- DG dello sviluppo rurale DISR V - produzioni vegetali

Via XX Settembre 20 ROMA

Ente Nazionale Risi

Via S. Vittore, 40

20123 Milano

Responsabile del mantenimento in purezza della varietà.

La domanda deve pervenire entro il 15 febbraio ai destinatari sopra indicati e deve contenere l'indicazione della denominazione nella quale si chiede di includere la varietà.

ACCERTAMENTI E ANALISI

La valutazione delle caratteristiche del granello elencate nell'allegato 1 è effettuata dall'autorità incaricata dal MIPAAF ad effettuare le prove per l'iscrizione delle nuove varietà di riso al Registro nazionale.

Nel caso in cui la varietà sia già iscritta nel registro nazionale o nel catalogo comunitario, e la sua semente sia certificata in Italia, la valutazione è effettuata su 2 campioni di semente certificata della categoria più elevata disponibile (prebase o base) e ottenuta da coltivazioni effettuate in Italia in due campagne colturali.

Nel caso in cui la varietà sia in corso di iscrizione al registro nazionale, le valutazioni sono effettuate per due (o tre) anni sugli stessi campioni utilizzati ai fini dell'iscrizione. Se la varietà è iscritta con un solo anno di prove ufficiali, le valutazioni sono effettuate sul campione fornito dal costituente e sul prodotto ottenuto dalle parcelle delle prove per l'iscrizione.

Nel caso in cui la varietà sia già iscritta nel registro nazionale o nel catalogo comunitario, ma la sua semente non sia certificata in Italia, il soggetto che presenta la domanda invia all'autorità incaricata un quantitativo minimo di 3 kg di semente da campione standard. Il campione deve essere inviato entro il 10 marzo, accompagnato dalla scheda descrittiva della varietà (di cui all'art. 9 della Direttiva 2002/53 CE del Consiglio). In questo caso per procedere alla valutazione della varietà, vengono preparati due sub-campioni:

1. sul primo sub-campione viene effettuata la valutazione delle caratteristiche del granello elencate nell'allegato 1;
2. il secondo sub-campione viene utilizzato per seminare 2 parcelle, in 2 diverse località. Sulle piante delle parcelle vengono effettuati i rilievi necessari a verificare la corrispondenza tra le loro caratteristiche e quelle riportate nella scheda descrittiva. Inoltre con il materiale raccolto da entrambe le parcelle viene formato un campione sul quale vengono effettuati gli stessi rilievi già effettuati sul primo campione, al fine di valutare le caratteristiche merceologiche della varietà coltivata nel territorio italiano.

I risultati dei rilievi effettuati sono trasmessi non appena disponibili all'Ente Nazionale Risi.

ELABORAZIONE DEI DATI RACCOLTI a cura dell'Ente Nazionale Risi

Per ogni caratteristica da valutare, l'Ente Nazionale Risi calcola la media dei valori ottenuti dagli accertamenti effettuati dall'autorità incaricata dal MIPAAF. La media è espressa con valori arrotondati:

- al primo decimale per i parametri di lunghezza, larghezza e rapporto lunghezza/larghezza;
- al secondo decimale per il parametro di consistenza.

L'arrotondamento è effettuato per difetto quando il decimale successivo è pari a 0,1,2,3,4 e per eccesso in tutti gli altri casi.

La media così ottenuta è confrontata con i valori indicati nella tabella dell'allegato 1; quando la media della lunghezza oppure quella della larghezza si discosta di $\pm 0,1$ mm rispetto alle rispettive caratteristiche di riferimento, è comunque ammessa l'inclusione della varietà nella denominazione corrispondente.

Nel caso in cui i dati rilevati sui campioni, ottenuti da coltivazioni effettuate in due diversi anni, non consentano la classificazione della varietà nella classe merceologica richiesta, l'Ente Nazionale Risi informa il soggetto richiedente, che ha facoltà di richiedere che la valutazione sia effettuata utilizzando i dati ottenuti da campioni di tre diversi anni.

L'Ente Nazionale Risi effettua inoltre la descrizione morfologica dei granelli – secondo gli usi – che comprende le seguenti caratteristiche: lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione. Ad esse si aggiungono il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro, e l'aroma.

L'Ente Nazionale Risi provvede infine ad aggiornare gli elenchi di cui al punto 2 e 4, dandone comunicazione al MIPAAF e al soggetto richiedente.

Allegato 3 - Caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled (valori massimi)

Categorie ¹	Riso	Riso parboiled
grani rotti %	5,00	5,00
grani striati % ²	3,00	1,00
grani pigmentati %	3,00	3,00
grani gessati %	4,50	
grani danneggiati %	2,50	2,00
grani danneggiati da calore % ³	0,05 ⁴	0,05 ⁴
grani immaturi, malformati % ³	5,00	5,00
grani di altre varietà % ⁵	5,00	5,00
grani parzialmente gelatinizzati %		4,00
grani parboiled % ³	0,10	
grani non parboiled % ³		0,10
peck % ³		1,00
materie estranee commestibili %	0,10	0,10
materie estranee non commestibili, non tossiche %	0,01	0,01
coefficiente di variazione della lunghezza dei grani % ⁶	5,0	5,0

¹ **Le definizioni sono riportate nell'allegato 4**

² Se la percentuale è > al valore massimo, la denominazione di vendita deve riportare l'indicazione "ostigliato"

³ Per il riso integrale la determinazione, è effettuata dopo la lavorazione del grano.

⁴ Per le varietà Basmati e Jasmin il valore massimo è 0,50

⁵ Si applica solo alle denominazioni di cui all'art. 3 e alle denominazioni di cui all'art. 2, paragrafo 2 quando è indicato il nome di una varietà.

⁶ Si applica alla determinazione delle caratteristiche biometriche dei grani, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, paragrafo 1.

Allegato 4 - Definizioni dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative

Categoria	Descrizione
riso a grani tondi/ riso tondo/originario	riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2
riso a grani medi/ riso medio	riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3
riso a grani lunghi/ riso lungo	riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza: lungo A – superiore a 2 e inferiore a 3; lungo B – pari o superiore a 3
grano rotto o rottura	frammenti di grani aventi una lunghezza $< 0 =$ ai $3/4$ della lunghezza media del grano senza alcuna parte rotta
grano striato	grano o rottura con striature di pericarpo pigmentato la cui lungh. è $> 0 =$ alla metà del grano senza alcuna parte rotta, ma la superficie rivestita da queste striature è $< di \frac{1}{4}$ della superficie totale
grano pigmentato	grano o rottura con pericarpo di colore diverso da quello dovuto alle caratteristiche ereditarie della varietà, che riveste più di $\frac{1}{4}$ della superficie del grano
grano gessato	grano o rottura di riso non parboiled, fatta eccezione per il riso ceroso, la cui intera superficie ha aspetto opaco e farinoso
grano danneggiato	grano o rottura che mostra un deterioramento evidente, causato da umidità, infestazioni, malattie o altre cause, esclusi i grani danneggiati da calore.
grano danneggiato da calore	grano o rottura il cui normale colore si è modificato per effetto di un riscaldamento di origine microbiologica. Questa categoria comprende grani di colore giallo/giallo scuro nel riso non parboiled e grani di colore arancio/arancio scuro nel riso parboiled, dovuti ad alterazioni microbiologiche
grano immaturo, malformato	grano o rottura a maturazione incompleta e/o mal sviluppato
grani di altre varietà	grani o rotture di varietà diverse da quelle compatibili con la denominazione di vendita
grani parzialmente gelatinizzati	grano o rottura di riso parboiled non completamente gelatinizzato e con un'evidente area bianca opaca
peck	grano o rottura di riso parboiled nel quale più di $1/4$ della superficie è di colore marrone scuro o nero dovuto al processo parboiled
materie estranee commestibili	semi o parti di semi e loro derivati, che siano commestibili, o altre sostanze alimentari
materie estranee non commestibili, non tossiche	sostanze minerali (quali pietra, sabbia, polvere) o vegetali (quali lolla, frammenti di paglia) o animali (quali insetti morti e loro frammenti) non commestibili, a condizione che non siano tossiche

Allegato 5 – Metodi di analisi.

UNI EN ISO 11746: 2012 - Riso – Determinazione delle caratteristiche biometriche dei grani.

UNI EN ISO 11747: 2012 – Riso - Determinazione della resistenza alla estrusione del grano di riso dopo cottura.

UNI EN ISO 7301: 2013 – Riso specifiche (caratteristiche qualitative minime del riso - *Oryza sativa* L. - oggetto del commercio internazionale).

NOTA: Nel caso non vi sia un'esatta corrispondenza tra le definizioni elencate nei metodi sopra riportati e quelle elencate nell'allegato 4, ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'allegato 4.